La Carta della statistica pubblica svizzera

Fritz Fasler, Ufficio di statistica del Canton Argovia



I 24 maggio 2002 la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) ha adottato la Carta della statistica pubblica svizzera. Il documento stabilisce i principi di etica professionale applicabili, fondati su norme riconosciute a livello internazionale, tenendo conto delle particolarità elvetiche. La nuova Carta, che sostituisce la Dichiarazione di principi in vigore dal 1982, ritenuta inadeguata nel nuovo contesto del Sistema statistico svizzero, non è solo un codice deontologico per gli statistici del settore pubblico. Essa si pronuncia pure sulla relazione tra gli uffici di statistica e le autorità da cui essi dipendono e stabilisce obiettivi e regole dell'organizzazione della statistica svizzera. Vista l'importanza di questo documento, abbiamo ritenuto opportuno riprodurlo integralmente nella nostra rivista, unitamente alla presentazione che il dott. Fritz Fasler, presidente del Gruppo di lavoro che ha preparato la Carta della statistica pubblica svizzera e direttore dell'Ufficio di statistica del Canton Argovia, ha fatto all'Assemblea della CORSTAT il 24 maggio scorso.

Ustat

La Dichiarazione di principi dell'Unione degli uffici svizzeri di statistica (UUSS)

Il 21 ottobre 1982 gli uffici statistici riuniti nell'UUSS approvarono a Delémont, in occasione della loro assemblea annuale, il testo di una Dichiarazione di principi. Essa intendeva contribuire alla realizzazione degli obiettivi formulati nell'articolo 3 degli statuti dell'associazione.

Credo che valga la pena ritornare a considerare brevemente gli obiettivi cui mirava allora l'UUSS. Essi si articolavano sui punti seguenti:

- promuovere la statistica pubblica ;
- scambiare informazioni e sostenere la coordinazione dei lavori statistici :
- elaborare prese di posizione e raccomandazioni concernenti questioni settoriali e organizzative strettamente legate alla statistica:
- promuovere i contatti tra i membri e con le organizzazioni statistiche nazionali e internazionali, così come con le università e gli istituti di ricerca pubblici;
- promuovere la divulgazione dei principi della statistica pubblica presso la popolazione;
- promuovere la formazione e il perfezionamento professionali.

La Dichiarazione di principi del 1982 contava 10 articoli riguardanti i compiti della statistica pubblica, questioni di etica professiona-

le, l'organizzazione e il ruolo della statistica in seno all'amministrazione, nonché la collaborazione tra i diversi uffici attivi nel settore. Trovo che l'indice dei sottotitoli della Dichiarazione, che riporto qui di seguito, rappresenti una buona sintesi dei temi affrontati:

- 1: Campo d'applicazione, disposizioni degli uffici preposti
- 2: Risposta alle necessità dell'informazione
- 3: Principi per il rilevamento dei dati
- 4: Interpretazione dei risultati
- 5: Nuovi bisogni degli utenti dei dati
- 6: Procedura corretta
- 7: Scambio di conoscenze e rilevamento dei dati
- 8: Mediazione in caso di conflitti con persone esterne
- 9: Composizione di conflitti interni
- 10: Verifica della Dichiarazione di principi

Se confrontiamo questo elenco con il testo della nuova Carta della statistica pubblica svizzera e ammettiamo che quest'ultima, così come nelle sue intenzioni, rappresenti un'interpretazione moderna e appropriata della statistica, ci accorgiamo che la Dichiarazione di principi degli anni Ottanta rispondeva già in larga parte alle esigenze più attuali.

Modifiche avvenute nel settore statistico dalla pubblicazione della Dichiarazione di principi in poi

Quando, nel 1998, l'Unione degli uffici di statistica venne sciolta, apparve necessario rinnovare la Dichiarazione di principi, soprattutto considerato il suo ruolo di testo fondamentale per la statistica pubblica nel nostro Paese. A causa della radicale evoluzione subita dal settore, l'associazione aveva perso in parte la capacità di riempire il suo mandato, in particolare per quanto concerneva il coordinamento tra statistica regionale e nazionale. Alcuni esempi mi permetteranno di illustrare meglio i cambiamenti avvenuti, sia all'interno sia all'esterno dei confini nazionali.

La legge sulla statistica federale

Nel 1992 l'Assemblea federale approvò una nuova legge sulla statistica. Attualmente in vigore, questo testo comprende, oltre a disposizioni concernenti compiti, doveri e organizzazione della statistica federale in senso stretto, anche normative concernenti la collaborazione con altre unità amministrative federali, cantonali e comunali e, più in particolare, la collaborazione con altri uffici di statistica e la coordinazione dei loro lavori.

L'ordinanza sull'organizzazione della statistica federale, che accompagna la legge, disciplina in dettaglio la collaborazione tra gli uffici di statistica, istituendo in particolare, quali punti di contatto con l'Ufficio federale di statistica, gli organi FEDESTAT (per gli altri uffici federali) e REGIOSTAT (per Cantoni e Città). Il suo testo, così come promulgato dal Consiglio federale nel 1993, non faceva invece alcun cenno all'Unione degli uffici svizzeri di statistica e a quello che avrebbe dovuto essere il suo ruolo di contatto e coordinazione.

Altre disposizioni della legge e dell'ordinanza, concernenti ad esempio la protezione dei dati o gli strumenti elettronici per la loro rilevazione, elaborazione e diffusione, disciplinano inoltre realtà che al momento della formulazione della Dichiarazione di principi non avevano ancora assunto un'importanza tale da essere prese in particolare considerazione.

Anche se il compito di una carta o di una dichiarazione non è disciplinare tutti i più minuti dettagli tecnici, essa, se vuole che i suoi principi siano veramente applicati, deve tuttavia tenere conto delle ripercussioni che gli sviluppi tecnici possono avere sull'operato statistico.

La legge sulla protezione dei dati

La legge sulla protezione dei dati costituisce un'altra importante base giuridica di

foto Ti-press / Ely Riva

riferimento per il lavoro degli statistici. Essa pone le basi normative per la tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone che sono oggetto di rilevamenti statistici. Sono applicabili direttamente all'operato statistico soprattutto gli articoli concernenti l'elaborazione di dati personali da parte di uffici della Confederazione, che stabiliscono in che modo le unità amministrative federali debbano procedere in caso di rilevamento e trattamento di dati personali.

Il testo della legge, in particolare, stabilisce che è possibile trattare dati personali solo a condizione che esista una base giuridica inequivocabile oppure, in caso di rilevazioni sistematiche (è il caso ad es. di questionari), che la base giuridica e gli scopi perseguiti siano espressamente comunicati. Queste disposizioni generali sulla protezione dei dati sono state successivamente riprese e precisate nel testo della legge sulla statistica, che le ha adattate in particolare ai compiti e alle condizioni specifiche del settore.

I principi alla base della statistica ufficiale dell'ONU

Per dare un'idea dell'interpretazione del lavoro statistico a livello internazionale, non va dimenticato, anche se qui esposto a titolo di breve esempio, il testo che raccoglie i principi alla base della statistica ufficiale dell'ONU, approvati nel 1992 dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e adeguati nel 1994, con l'aggiunta di un preambolo, dalla Commissione di statistica dell'ONU.

Si tratta di un documento che riveste un'importanza particolare. In generale esso sottolinea, in un contesto internazionale, l'importanza dell'informazione statistica per lo Stato e la società. Più in particolare, inoltre, gli operatori statistici vi trovano prescrizioni precise per lo svolgimento della loro attività: essi possono pertanto rilevare, elaborare e pubblicare le informazioni sulla base di una normativa unitaria e applicabile universalmente.

Questi principi, inoltre, tengono esplicitamente conto della Dichiarazione sull'etica professionale dell'Istituto internazionale di statistica.



4- 2002

Una particolare rilevanza spetta all'articolo 1, che dichiara la statistica pubblica parte costitutiva del sistema di informazione di una società democratica. Già all'interno di questo articolo, inoltre, ma soprattutto nel seguente, viene anche chiarito quali premesse indispensabili occorre soddisfare se si vuole essere all'altezza di un compito così importante.

L'iter verso una Carta della statistica pubblica svizzera

Al momento dell'approvazione, nel giugno del 1998, degli statuti della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) venne stabilito che essa si sarebbe impegnata attivamente, al fianco dei suoi partner di statistica pubblica, ad elaborare una carta del settore che potesse essere rapidamente adottata. Si decise inoltre che, fino a quel momento, la Dichiarazione di principi e le Raccomandazioni per la regionalizzazione delle informazioni statistiche della VSSA avrebbero funto da carta provvisoria.

Sebbene non si potessero citare molti casi in cui essa fosse stata concretamente applicata, permaneva la convizione che la Dichiarazione di principi potesse ancora rappresentare un importante punto di riferimento in base al quale orientare la statistica pubblica. Appariva inoltre chiaro che una nuova carta non avrebbe potuto essere elaborata senza coinvolgere anche gli organi della statistica federale. Una richiesta in tal senso sollevò echi positivi in seno all'Ufficio federale di statistica e fu pertanto possibile istituire un gruppo di lavoro comune incaricato di presentare un avamprogetto della Carta.

Obiettivi e prima stesura

Al gruppo di lavoro non vennero poste condizioni particolari, anche se sembrava dato per inteso che esso dovesse riuscire a disciplinare in una pagina e pochi articoli tutto il sistema statistico svizzero in dettaglio. Di questo, purtroppo, il gruppo di lavoro non fu subito consapevole.



foto Ti-press / Fly Riva

Gli obiettivi posti per l'elaborazione della Carta erano i seguenti:

- stabilire principi di etica professionale generalmente applicabili, fondati su norme riconosciute a livello internazionale, ma che nel contempo tengano conto delle particolarità del sistema statistico elvetico;
- pronunciarsi esplicitamente sulla relazione tra gli uffici di statistica e le autorità da cui essi dipendono;
- chiarire il ruolo della Carta rispetto alle disposizioni giuridiche vigenti;
- stablire obiettivi e regole dell'organizzazione della statistica in Svizzera;
- istituire un organo per la diffusione della Carta e per il controllo dell'effettiva applicazione delle sue disposizioni da parte dei firmatari.

In tal modo si intendeva raggiungere l'obiettivo comune a tutti gli organi della statistica ufficiale: fare della designazione «statistica pubblica» un marchio di qualità generalmente riconsciuto, in grado di valorizzare i prodotti che lo portano.

Nelle intenzioni, i principi della Carta avrebbero dovuto essere formulati in maniera quanto più concisa, precisa e completa possibile. Tuttavia, poiché fu anche necessario tenere conto delle peculiarità del sistema federale, ad esempio delle differenze tra i contesti cantonali e quelli urbani, sia l'estensione del testo della Carta sia il numero degli

articoli superarono i limiti posti inizialmente.

Il problema dell'applicabilità degli standard professionali può costituire un buon esempio per illustrare le difficoltà incontrate dai redattori. Dato che in molti Cantoni gli uffici di statistica sono tenuti ad assumersi anche altri compiti, che esulano dalla vera e propria elaborazione di dati, l'applicabilità degli standard professionali andava circoscritta con maggiore precisione alle attività strettamente legate alla statistica. A questo scopo fu pertanto necessario esplicitare che i parametri prescritti si riferivano solo alle attività di rilevamento statistico in senso stretto.

La Carta della statistica pubblica svizzera non intende solo fornire linee direttive e sostegno a tutti i professionisti impegnati nell'elaborazione di una statistica nel settore pubblico, ma anche garantire un punto di riferimento e una fonte di informazione in grado di rispondere a richieste e interrogativi di chi è fatto oggetto di rilevamenti o di qualsiasi altra persona interessata. Per queste ragioni non bastava rimandare ai principi validi a livello internazionale, ma occorreva elaborare un documento adatto alla realtà svizzera.

Poiché il gruppo di lavoro si attenne in modo rigoroso a questi principi, l'avamprogetto della Carta risultò più esteso di quanto previsto inizialmente. Esso si articolava tra una prima parte, suddivisa in:

- preambolo
- principi fondamentali
- principi organizzativi

«La statistica pubblica è parte costitutiva del sistema di informazione di una società democratica.»

Carta della statistica pubblica svizzera

Indice

Preambolo

Principi fondamentali

Consiglio etico della statistica pubblica

Campo d'applicazione della Carta

Entrata in vigore e modifica della Carta

Raccomandazioni per organizzare il sistema statistico pubblico

Preambolo

Gli uffici statistici svizzeri, segnatamente:

- gli uffici statistici regionali svizzeri, riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT),
- l'Ufficio federale di statistica (UST),
- nonché gli altri produttori di statistiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e degli enti di diritto pubblico, che costituiscono l'insieme degli organi della statistica pubblica svizzera,
- considerando la statistica pubblica quale servizio indispensabile in una società democratica, destinato a soddisfare i bisogni d'informazione della collettività nonché dei suoi organi e componenti,
- considerando che gli obiettivi principali della statistica pubblica sono la pertinenza, la qualità e la credibilità delle informazioni statistiche,
- considerando che la loro responsabilità professionale e sociale nonché la loro credibilità implicano oltre alle loro conoscenze professionali e alle capacità tecniche anche il rispetto di principi etici fondamentali inviolabili,
- consapevoli del fatto che ogni decisione e valutazione adottata nell'ambito della loro attività in relazione alla statistica pubblica dev'essere chiaramente motivata e resa pubblica,
- facendo riferimento ai principi fondamentali della statistica ufficiale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (aprile 1992),
- facendo riferimento alla Dichiarazione sull'etica professionale dell'Istituto internazionale di statistica (agosto 1985),
- tenendo conto della preminenza del quadro giuridico in materia di statistica pubblica e della protezione dei dati,

adottano la seguente Carta quale codice deontologico. Si impegnano a rispettarla e a farla rispettare dai loro collaboratori nonché a renderla nota ai loro partner.

La Carta della statistica pubblica svizzera comprende:

i principi fondamentali,

- l'impegno a creare un Consiglio etico di statistica pubblica, che contribuisca alla promozione e al rispetto dei principi fondamentali,
- le raccomandazioni relative all'organizzazione del sistema statistico pubblico.

Principi fondamentali

Informazione pubblica

1. Mandato d'informazione

La statistica pubblica produce informazioni statistiche per rispondere alle esigenze d'informazione d'interesse generale della società nonché a quelle relative all'applicazione delle politiche statali.

2. Pubblicità

Le informazioni statistiche sono liberamente disponibili.

3.Trasparenza

Le informazioni statistiche sono documentate in modo tale da agevolarne la comprensione e la corretta utilizzazione.

4. Perennità

Le informazioni statistiche sono conservate in forma il più possibile dettagliata, per garantirne l'impiego da parte delle generazioni future, contribuendo così alla memoria collettiva del Paese.

Indipendenza

5. Indipendenza scientifica

L'attività statistica pubblica è indipendente dal punto di vista scientifico, in particolare nei confronti delle istanze politiche e di qualsiasi gruppo d'interesse.

6. Imparzialità

Tutte le informazioni statistiche sono elaborate, presentate e commentate in modo imparziale, senza proposte o raccomandazioni di natura politica.

7. Responsabilità

Gli statistici sono tenuti a opporsi a qualsiasi tipo di rilevazione, elaborazione, analisi e presentazione di dati che potrebbe dar adito a interpretazioni errate.

8. Prese di posizione

Gli organi della statistica pubblica sono autorizzati a commentare interpretazioni fuorvianti e l'utilizzazione abusiva dei loro risultati statistici.

«L'attività della statistica pubblica è indipendente dalle istanze politiche e dai gruppi di interesse.»

Diffusione

9. Accessibilità

Le informazioni statistiche sono messe a disposizione dei vari utilizzatori nella forma adeguata.

10. Simultaneità

Le informazioni statistiche sono diffuse in maniera tale che tutti gli utilizzatori ne vengano a conoscenza simultaneamente. A determinate autorità può essere riservata un'informazione anticipata, soggetta a embargo, affinché possano prepararsi a eventuali domande.

11. Attualità

Gli organi della statistica pubblica fanno sì che il termine che intercorre tra il periodo di riferimento e la pubblicazione dei risultati statistici sia il più breve possibile.

12. Rettifica

Gli organi della statistica pubblica rettificano i risultati che presentano errori sostanziali o almeno ne sospendono la diffusione.

Oualità

13. Credibilità

I concetti, i metodi e le regole relativi alla rilevazione, all'elaborazione e alla diffusione d'informazioni statistiche sono fissati in base alle norme professionali, ai metodi scientifici e alla deontologia, in modo che i risultati statistici rappresentino fedelmente la realtà.

14. Coerenza

La compatibilità delle informazioni è assicurata all'interno e tra i diversi settori della statistica pubblica. A tal fine, si applicano i concetti, le classificazioni, le terminologie e i metodi stabiliti e riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

15. Continuità

Gli organi della statistica pubblica assicurano la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

Protezione della personalità

16. Utilizzazione esclusiva

I dati sulle persone fisiche o giuridiche rilevati a fini statistici non possono essere utilizzati per decisioni o misure amministrative concernenti queste persone.

17. Segreto statistico

Gli organi della statistica pubblica trattano in modo strettamente confidenziale i dati su singole persone fisiche o giuridiche; non divulgano alcuna informazione che consenta di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica.

18. Base legale

La raccolta di dati su persone fisiche o giuridiche poggia su una base legale.

19. Proporzionalità

Le rilevazioni sono realizzate solo se i dati amministrativi non sono disponibili o sono insufficienti. Le rilevazioni sono condotte in modo da ridurre al minimo l'onere delle persone interrogate.

20. Informazione

Le persone interrogate sono informate in merito alle basi e agli obiettivi delle rilevazioni nonché alle misure adottate in materia di protezione dei dati.

Consiglio etico di statistica pubblica

Mandato

Gli uffici statistici regionali, tramite la CORSTAT, e l'UST s'impegnano a istituire congiuntamente un organo privato e indipendente, denominato Consiglio etico di statistica pubblica svizzera (di seguito Consiglio etico), incaricato di contribuire all'attuazione dei principi fondamentali della Carta e alla loro promozione. In relazione all'applicazione dei principi fondamentali della Carta, il Consiglio etico ha poteri di constatazione, consulenza e informazione. Esso non può emanare sanzioni.

Ammissibilità delle domande

Il Consiglio etico tratta tutte le domande scritte sottopostegli da persone fisiche o giuridiche o da enti pubblici in relazione all'applicazione dei principi fondamentali della Carta, fatte salve le domande non giustificate o tendenziose. Le persone che indirizzano una richiesta non devono subire alcun pregiudizio.

Legami istituzionali

Il Consiglio etico è legato alla Società svizzera di statistica (SSS) e costituisce una commissione della Sezione statistica pubblica (SSS-O).

Regolamento

La SSS-O emana un regolamento per il Consiglio etico, ratificato dall'UST e dalla CORSTAT. Il regolamento non può derogare in alcun modo ai principi della Carta.

Finanziamento

L'UST e la CORSTAT si assumono in parti uguali il finanziamento del Consiglio etico. Il segretariato del Consiglio etico può fare appello al supporto tecnico dell'UST.

Campo d'applicazione della Carta

Campo di applicazione

La Carta si applica a tutte le attività legate alla produzione o alla diffusione delle informazioni della statistica pubblica specificate qui di seguito.

«Non è divulgata nessuna informazione statistica che permetta di risalire alla persona.»

Preminenza delle disposizioni giuridiche

La Carta si applica nell'ambito delle disposizioni giuridiche valide per gli organi della statistica pubblica e le loro attività.

Organi della statistica pubblica

Ai sensi della Carta, per organi della statistica pubblica della Svizzera s'intendono l'UST e gli uffici statistici regionali membri della CORSTAT, nonché tutte le altre unità amministrative della Confederazione ai sensi della legge sulla statistica federale, dei Cantoni o dei Comuni e le unità organizzative di enti o istituzioni di diritto pubblico, che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, risultati statistici conformemente alla definizione seguente.

Informazioni statistiche

Ai sensi della Carta sono considerate informazioni statistiche:

- i risultati statistici destinati a fungere da grandezze di riferimento (e da indicatori) per vari utilizzatori e che devono rappresentare fedelmente un aspetto pertinente della realtà; le semplici statistiche di gestione non sono considerate risultati statistici;
- i documenti elettronici i cui dati sono destinati alla produzione di risultati statistici:
- le metainformazioni (informazioni sui contenuti, la metodologia e le definizioni);
- le spiegazioni o le analisi diffuse insieme ai risultati statistici.

Attività soggette alla Carta

Le attività degli organi della statistica pubblica, sottoposte interamente alla Carta, comprendono i lavori di pianificazione, di preparazione, di esecuzione e di valutazione concernenti:

- la rilevazione sistematica di dati destinati all'elaborazione di risultati statistici (raccolta effettuata esclusivamente o prevalentemente per scopi statistici o prevalentemente per scopi amministrativi; con o senza interrogazione).
- il trattamento dei dati, compresi il collegamento e la combinazione degli stessi;
- l'approntamento e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
- le misure di diffusione e archiviazione d'informazioni statistiche;
- la tenuta e l'uso di registri delle unità di osservazione o rilevazione;
- l'ulteriore sviluppo del sistema della statistica pubblica svizzera.

La Carta si applica solo sussidiariamente alle seguenti attività:

- realizzazione di studi, analisi, scenari, modelli ed elaborazioni su richiesta (anche ai fini di ricerca o pianificazione), a meno che i risultati non siano espressamente designati quali risultati della statistica pubblica;
- raccolta di dati nell'ambito di test o studi di fattibilità;
- altre forme di ricerca in materia di statistica pubblica.

Identificazione delle informazioni della statistica pubblica

Gli organi della statistica pubblica adottano le misure necessarie per permettere agli utilizzatori e agli altri partner della statistica pubblica di identificare le informazioni statistiche che costituiscono informazioni statistiche pubbliche conformemente alla definizione precedente.

Cooperazione con il Consiglio etico

Gli organi che hanno firmato la Carta forniscono al Consiglio etico le informazioni richieste da quest'ultimo.

Entrata in vigore e modifica della Carta

Presupposti

La Carta può essere firmata da tutti gli organi della statistica pubblica purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- adozione da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT);
- sottoscrizione da parte dell'Ufficio federale di statistica (UST) tramite una dichiarazione scritta del direttore o della direttrice dell'UST all'attenzione dei presidenti della CORSTAT e della SSS-O.
- approvazione del regolamento del Consiglio etico da parte dell'Assemblea generale della Sezione statistica pubblica (SSS-O) della Società svizzera di statistica, nonché dell'UST e della CORSTAT.

Una volta soddisfatti questi presupposti, la presidenza della SSS-O ne informa tutti gli organi della statistica pubblica.

Entrata in vigore

Per l'UST, la Carta entra in vigore al momento della pubblicazione. Per i membri della CORSTAT, la Carta entra in vigore dopo che la relativa direzione ha rilasciato una dichiarazione scritta di sottoscrizione, indirizzata contemporaneamente al presidente della CORSTAT e al presidente della SSS-O, nonché alla direzione dell'UST.

Per gli altri organi della statistica federale o regionale che non sono membri della CORSTAT, la Carta entra in vigore una volta che il rispettivo direttore ha indirizzato una dichiarazione scritta di sottoscrizione alla direzione dell'UST, al presidente della SSS-O e, per gli organismi regionali, al presidente della CORSTAT.

Ogni firma della Carta è iscritta nell'elenco dei firmatari.

Informazione e approvazione dell'autorità superiore

Ogni organo firmatario della Carta ne informa la propria autorità superiore e si accerta della sua approvazione.

Pubblicazione

La Carta è pubblicata assieme all'elenco degli organi firmatari. Gli organi firmatari provvedono alla divulgazione della Carta.

Valutazione della Carta

L'UST, la CORSTAT e la SSS-O s'impegnano, quando le circostanze lo richiedono, ma almeno ogni cinque anni, a organizzare uno scambio d'esperienze in relazione alla Carta e a chiarire se sono necessarie modifiche della stessa.

Il Consiglio etico partecipa a questa valutazione.

Procedura di modifica

L'UST e la CORSTAT decidono congiuntamente in merito alle modifiche da apportare alla Carta. A tale scopo consultano gli organi firmatari.

Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico

Cooperazione istituzionale

1. Centri di competenza

Il sistema statistico di ogni livello istituzionale è coordinato e rappresentato verso l'esterno dal suo centro di competenza per la statistica pubblica. L'Ufficio federale di statistica (UST) è il centro di competenza della statistica pubblica della Confederazione; i membri della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT), denominati in seguito uffici regionali di statistica, sono i centri di competenza della statistica pubblica del rispettivo Cantone o Comune.

2. Indipendenza organizzativa

Per garantire il rispetto dei principi fondamentali, la produzione e la diffusione delle informazioni statistiche sono organizzate in forma adeguata, in particolare attraverso la costituzione di unità amministrative indipendenti specializzate.

3. Cooperazione

Gli uffici regionali di statistica sono i principali interlocutori della Confederazione in materia di statistica pubblica a livello regionale. L'UST è il principale interlocutore dei Cantoni e dei Comuni in materia di statistica pubblica federale. Insieme contribuiscono al rafforzamento e allo sviluppo del sistema statistico pubblico svizzero.

4. Coordinamento

Gli organi della statistica pubblica coordinano le loro attività per assicurare la coerenza e l'efficacia ed evitare ridondanze nelle informazioni statistiche. In particolare, promuovono l'armonizzazione dei dati amministrativi utilizzati dalla statistica pubblica.

5. Informazione reciproca

Gli organi della statistica federale informano gli uffici regionali di statistica in merito ai lavori che intraprendono in collaborazione con altre unità amministrative regionali. Gli uffici regionali di statistica informano l'UST in merito ai lavori che intraprendono in collaborazione con altre unità amministrative o enti federali.

6. Partecipazione a livello internazionale

Sotto la direzione dell'UST, la statistica pubblica svizzera partecipa attivamente ai lavori internazionali volti a sviluppare e adattare la statistica pubblica. L'UST informa gli uffici regionali di statistica in merito a questi lavori.

7. Partecipazione di terzi

Se gli organi della statistica pubblica fanno appello a terzi per l'esecuzione di lavori, questi devono impegnarsi per iscritto a rispettare e far rispettare dal loro personale i principi fondamentali pertinenti della presente Carta. Spetta agli organi della statistica pubblica adottare le misure necessarie all'applicazione di tale accordo.

Trattamento dell'informazione

8. Aggiornamento

Il campo d'osservazione e la produzione della statistica pubblica sono valutati regolarmente, allo scopo di adeguarli al mutare dei bisogni. A tale scopo, vengono coinvolti gli utilizzatori, i fornitori di dati e gli organi della statistica pubblica interessati.

Importanti modifiche a livello di concetti, metodi e procedure, con ripercussioni sul contenuto e sulla continuità delle informazioni statistiche vanno comunicate agli utilizzatori.

9. Dimensione spaziale delle informazioni statistiche

La produzione statistica si orienta in primo luogo al quadro istituzionale della Svizzera, dando la priorità ai Cantoni e alle principali città. L'adeguatezza delle suddivisioni territoriali è verificata di volta in volta in occasione dell'elaborazione di nuove statistiche o della revisione di quelle già esistenti. Per tutti i progetti federali, gli uffici regionali di statistica partecipano alla verifica.

10. Standard di qualità

Gli organi della statistica pubblica stabiliscono obiettivi comuni misurabili in materia di qualità e attualità delle informazioni statistiche e pubblicano informazioni statistiche che soddisfano le norme di qualità minime. La pubblicazione di risultati provvisori si limita allo stretto necessario. Le indicazioni sulla sfera di validità, sulle fonti e sui metodi di rilevazione ed elaborazione dei dati sono rese accessibili.

11. Calendario di diffusione

Il calendario di diffusione dei principali risultati statistici è reso noto in anticipo.

12. Diffusione dei risultati

I prezzi e le altre condizioni di diffusione delle informazioni statistiche vanno fissati conformemente alle esigenze del servizio pubblico. Essi sono pubblicati.

Le politiche relative alla diffusione e ai prezzi d'accesso delle informazioni statistiche sono coordinate sia all'interno che tra i sistemi statistici dei diversi livelli istituzionali.

Berna, 24 maggio 2002

Adottata dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)

«Gli organi della statistica pubblica coordinano le loro attività.»

e una seconda parte, che elencava disposizioni d'applicazione concernenti:

- Consiglio etico
- campo d'applicazione della Carta
- entrata in vigore e riconoscimento della Carta
- eventuali modifiche del testo

Alla Carta venne inoltre affiancato un Regolamento con gli statuti del Consiglio etico. L'avamprogeto venne sottoposto ad un'ampia procedura di consultazione e ad una perizia legale, affidata al professor Thierry Tanquerel dell'Università di Ginevra.

Risultati della procedura di consultazione e rielaborazione del testo

La maggior parte delle istanze interpellate durante la procedura di consultazione si espresse in maniera positiva sui contenuti della Carta, giudicando tuttavia l'avamprogetto troppo lungo e dettagliato. Anche la strutturazione e la lingua del testo, ispirate a quelle dei testi giuridici, non raccolsero molti consensi.

Analogamente si espresse anche il relatore della perizia legale ; egli contribuì in maniera fondamentale a una più chiara definizione della rilevanza e del significato giuridico della Carta.

Su singoli punti furono espresse critiche in parte discordanti, così che i redattori della Carta dovettero trovare soluzioni di compromesso in grado di conciliare le differenti esigenze, richieste e obiezioni.

Grazie alla procedura di consultazione fu però possibile sviluppare un successivo disegno di Carta chiaro e ben strutturato che, dopo essere stato sottoposto ad una seconda procedura di consultazione, ha potuto assumere, con integrazioni relativamente poco numerose, la forma di una proposta definitiva.



Contenuto e significato della Carta

Prendendo spunto da alcuni punti importanti cercheremo di illustrare il contesto in cui è sorta la Carta e il significato che le va attribuito.

Preambolo

La menzione dei fondamentali principi nazionali e internazionali su cui si basa la statistica pubblica, siano essi di natura etica o giuridica, nonché l'impegno a rispettarli espresso dagli organi svizzeri operanti nel settore, hanno permesso di chiarire la rilevanza giuridica della Carta, sia per le persone attive nell'ambito della statistica pubblica, sia per la popolazione. Si tratta di un codice deontologico: chi lo sottoscrive si impegna moralmente a onorarne gli obblighi.

Il riferimento alla preminenza del quadro giuridico in materia di statistica pubblica indica però anche che la Carta non costituisce alcun vincolo giuridico supplementare. L'applicazione o l'infrazione dei principi da essa formulati non è impugnabile legalmente, né da parte dei firmatari, né da parte di singole persone. Essa non è giuridicamente vincolante, né per l'autorità giudiziaria, né per l'autorità amministrativa.

Con questa precisazione non si è inteso sminuire la rilevanza della Carta come codice deontologico, ma soltanto evitare equivoci sulla sua rilevanza giuridica.

Principi fondamentali

Il nucleo della Carta è rappresentato dai venti principi fondamentali, raggruppati in cinque sezioni, che costituiscono il codice deontologico vero e proprio. Essi chiariscono i compiti della statistica pubblica, definiscono i metodi di rilevamento di informazioni statistiche e le modalità con le quali esse vanno trattate.

- Informazione pubblica
 - L'informazione pubblica contempla i seguenti principi:
 - 1. mandato di informazione;
 - 2. pubblicità;
 - 3. trasparenza;
 - 4. perennità.

Particolarmente importante è il principio della perennità, con il quale si intende garantire che anche le generazioni future possano usufruire delle informazioni statistiche raccolte.

- Indipendenza
 - L'indipendenza comprende i seguenti principi:
 - 5. indipendenza scientifica;
 - 6. imparzialità;
 - 7. responsabilità;
 - 8. prese di posizione.

«Si tratta di un codice deontologico ...



foto Ti-Press / Francesca Agosta

tutti volti a garantire un'informazione statistica quanto più possibiile neutrale e libera da influssi esterni.

Diffusione

Alla diffusione sono riconducibili i seguenti principi:

- 9. accessibilità;
- 10. simultaneità:
- 11. attualità:
- 12. rettifica.

il cui rispetto permette di assicurare un accesso alle informazioni statistiche a condizioni effettivamente paritarie, che non penalizzi o privilegi alcun utente rispetto ad altri.

Qualità

La qualità si basa sui principi seguenti:

- 13. credibilità;
- 14. coerenza;
- 15. continuità.

che permettono di garantire standard qualitativi adeguati, definendo ad esempio metodi e procedure sulla base dei parametri professionali più generalmente accettati.

Protezione della personalità
 La protezione della personalità contempla i principi seguenti:

16. utilizzazione esclusiva;

- 17. segreto statistico;
- 18. base legale;
- 19. proporzionalità;
- 20. informazione.

Grazie a questi principi è possibile una definizione più precisa delle disposizioni in materia di protezione dei dati specificatamente applicabili all'operato statistico. Dati su persone fisiche o giuridiche rilevati a fini statistici non possono ad esempio essere utilizzati per prendere decisioni o misure amministrative che le concernono.

Grazie all'impegno assunto a garantire la pubblicità delle informazioni, l'indipendenza scientifica degli statistici, un accesso paritario alle informazioni, l'attualità e la qualità dei dati, nonché la protezione della personalità, la Carta può contribuire in misura sostanziale a fare della designazione «statistica pubblica» un vero e proprio marchio di qualità. Essa garantisce agli utenti che ogni ufficio che divulga dati statistici facendo riferimento ai principi della «statistica pubblica» rispetta effettivamente i parametri qualitativi da essa stabiliti.

Consiglio etico

Un'innovazione sostanziale rispetto alla Dichiarazione di principi è costituita dall'istituzione del Consiglio etico. Esso è incaricato di divulgare il testo della Carta presso l'opinione pubblica e di vegliare al rispetto dei suoi principi. Sebbene, conformemente alla valenza giuridica della Carta, esso non possa prevedere sanzioni in caso di infrazione, gli è tuttavia riconosciuta la facoltà di intervenire con raccomandazioni e di informare. In qualità di organo indipendente esso è chiamato a contribuire in maniera attiva e indipendente alla promozione e all'applicazione della Carta.

Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico

Queste Raccomandazioni intendono incoraggiare il sistema statistico pubblico a organizzarsi in modo da favorire quanto più possibile il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Carta. Esse fissano le regole in grado di permettere una collaborazione ottimale tra i diversi organi della statistica pubblica, disciplinando la cooperazione, il coordinamento e il reciproco scambio di informazioni e fissando inoltre parametri relativi all'aggiornamento di dati e metodi, al campo d'applicazione territoriale delle informazioni statistiche e agli standard di qualità.

In questo modo anche le Raccomandazioni contribuiscono in maniera sostanziale alla creazione di una statistica pubblica coerente e di alto livello qualitativo.

La Carta come nuova base per la statistica pubblica

Spero che non solo la mia presentazione, ma anche e soprattutto il testo stesso della Carta, siano riusciti ad attestarne pienamente l'utilità e il senso. La sua adozione e applicazione non rivoluzioneranno certo la statistica pubblica nel nostro Paese: sono tuttavia convinto che esse potranno contribuire in misura non indifferente a garantirne e promuoverne un alto livello qualitativo. Solo così potremo sperare di giustificare e mantenere la fiducia che oggi viene accordata alla statistica pubblica svizzera. Per questa ragione auguro alla nuova Carta e a chi vi farà ricorso un ampio successo.

... chi lo sottoscrive si impegna moralmente a onorarne gli obblighi»